



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"DREAM ANGELS APS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Denominazione e Sede

Art. 1) È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione denominata "DREAM ANGELS APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria, Borgo Città Nuova n.20. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Durata

Art. 2) La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 24.

TITOLO II

FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Finalità istituzionali

Art. 3) L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, formazione, istruzione e beneficenza, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso a favore di soggetti oncologici, dei loro familiari e, per quanto di competenza, dei loro "caregiver", avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari e assumendo tutte quelle iniziative che ne favoriscono l'integrazione sociale e civile.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

AP Due

Attività

Art. 4) Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere la raccolta di contributi utili ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- organizzare attività di raccolta fondi per l'acquisto di qualsiasi attrezzatura o mezzo di trasporto per effettuare servizi socio sanitari o servizi di trasporto con mezzi allestiti e adeguati per le esigenze specifiche dei soggetti oncologici e delle loro famiglie, nonché per il finanziamento delle attività sociali;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi; - redigere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo di informazione a supporto delle finalità;
- svolgere attività di formazione, avvalendosi anche di figure specialistiche, di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo;
- organizzare eventi culturali, musicali e di qualsiasi altra natura utile, a sostegno dei soggetti oncologici e delle loro famiglie al fine di favorire l'integrazione sociale;
- organizzare iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e a sostegno dei soggetti svantaggiati;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
- attività di assistenza, promozione e sostegno dei diritti di soggetti oncologici;
- realizzazione di servizi digitali a supporto della realizzazione degli scopi sociali;
- contribuire alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale in collaborazione con fondazioni, enti di ricerca, università ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale



Handwritten signatures and initials.



competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 5) Domanda. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.

Il numero dei soci dell'Associazione è ILLIMITATO. Possono essere associati tutti coloro che (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione), intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, siano esse persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale).

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata presentata da almeno due membri in carica del Consiglio Direttivo, vengano ammessi dall'Assemblea. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota annuale che verrà definita dall'Assemblea degli Associati. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6) Ammissione, Diritti e doveri degli associati. Quota Associativa L'ammissione all'Associazione è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici e religiosi e deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali





regolamenti dell'Associazione; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione; al pagamento nei termini della quota associativa.

Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 28 (ventotto) febbraio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 7) – Perdita della qualità di associato La qualità di associato si perde per recesso, decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica

L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi i 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

Art. 8) Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art.

9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti se nominati;
- il Segretario; - il Tesoriere;

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese, opportunamente documentate, occorse per lo svolgimento delle attività sociali.



Handwritten signatures and initials.



Art. 10) L'Assemblea degli associati è organo deliberante e sovrano dell'Associazione e ne regola l'attività. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e dal Consiglio Direttivo, quando ne ravvisa la necessità, mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con comprovata ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà sottoscritto, in nome del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere.

L'Assemblea è convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Tesoriere; in mancanza l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, ovvero da terzi che non siano membri del Consiglio Direttivo e da dipendenti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza semplice. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno il 10% degli associati aventi diritto di voto, che devono comunicare per iscritto le ragioni della richiesta. L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno.

Art. 11) Compiti dell'Assemblea. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discutere e approvare i programmi di attività;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti e la revoca;



- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delegare il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determinare i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto;
- deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12) Partecipare all'Assemblea. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli Associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Gli Associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni associato può avere fino ad un massimo di 3 deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 13) Trascrizioni dei verbali. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, sono pubblicizzati agli Associati con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e su



AR

SM

piattaforme telematiche di condivisione file e documenti quali, a titolo esemplificativo, Google Drive o piattaforme simili che risulteranno più performanti.

Consiglio Direttivo, Presidente

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I membri del Consiglio rimangono in carica per 3 anni, sono rieleggibili, e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione; Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- l'attuazione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali e gli eventuali contributi straordinari;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 dello statuto
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- ha facoltà di costituire comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti



AP

Stel



- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione degli associati
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 15) Riunioni. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo, si riunisce almeno tre volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, anche in forma elettronica/telematica, da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio medesimo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli Associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 17) Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 18) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 19) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 20) – Requisiti di onorabilità e indipendenza Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente



AP 04

articolo. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Patrimonio ed Esercizio Finanziario

Art. 21) Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli Associati;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche; eredità e legati con beneficio d'inventario
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni; h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- i) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- k) finanziamenti del fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- l) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i..

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale. È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 22) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 23) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. E' depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



AP
SM

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Scioglimento e liquidazione

Art. 24) Scioglimento e liquidazione. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, ovvero per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.


Direzione provinciale di Alessandria
Ufficio delle Entrate
IL FUNZIONARIO
Veronica Angelini

Art. 25) – Norma di chiusura Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Le modifiche del presente statuto sono state approvate in sede di Assemblea Straordinaria.





